



Notaio Massimo Cariello

Repertorio n.22829

Raccolta n.9815

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di dicembre, in Pisa, via Silvio Pellico n. 6 - Auditorium della Provincia di Pisa Centro Antonino Maccarrone, alle ore 11:40 (undici e minuti quaranta).

Innanzi a me, dott. Massimo Cariello, notaio in Pisa, con studio ivi Lungarno Mediceo n.16, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Pisa,

SI E' RIUNITA

l'assemblea straordinaria della società "RETIAMBIENTE S.P.A.", con sede in Pisa, Via Archimede Bellatalla n.1, capitale sociale Euro 120.000,00 (centoventimila), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pisa 02031380500, R.E.A. n. PI-175320, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"In sede ordinaria:

- 1) Comunicazioni dell'Amministratore Unico e decisioni conseguenti;

In sede straordinaria:

- 2) Proposta di deliberazione di aumento del capitale sociale scindibile, fino ad importo massimo di Euro 26.117.339,00 con azioni ordinarie di nuova emissione da liberare mediante conferimento beni in natura ai sensi dell'art. 2343 ter c.c. e con esclusione del diritto di opzione;
- 3) Proposta di modifiche statutarie non sostanziali di carattere tecnico."

E' PRESENTE

- FREY Marco, nato a Bergamo il 25 dicembre 1961, codice fiscale FRY MRC 6LT25 A794A, amministratore unico della suindicata società, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale.

Aderendo alla richiesta, io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 12 (dodici) dello Statuto sociale, l'amministratore unico, professor Frey Marco, il quale

CONSTATATO

---che questa assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di legge e di statuto sociale, mediante lettera raccomandata spedita a tutti i soci nelle date del 18 e del 19 dicembre 2015 a mezzo posta elettronica certificata;

---che sono presenti:

--in proprio o per delega, soggetti rappresentanti n. 50 (cinquanta) soci titolari di n. 99708 (novantanovemilasettecentootto) azioni, pari al 83,09% (ottantatré virgola zero

REGISTRATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI PISA
IL 28.12.2015
N. 7887
SERIE 1 T
EURO 556,00

nove per cento) del capitale sociale; il tutto come risulta dal foglio delle presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A"; le deleghe, previo controllo della regolarità, vengono acquisite agli atti sociali; -----

--l'amministratore unico nella persona di esso stesso professor Frey Marco; -----

--il Collegio Sindacale, che esercita anche la funzione di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis cod. civ. (essendo tutti i componenti iscritti all'Albo dei Revisori Legali) in persona del Presidente dottor Scardigli Juri, nato a Livorno il 13 maggio 1964 e dei Sindaci Effettivi dottori Monticelli Stefano, nato a Livorno il 12 maggio 1953 e Laudanna Claudia, nata a Torino il 12 aprile 1972; -----

--che il capitale sociale di Euro 120.000,00 (centoventimila), suddiviso in n. 120.000 (centoventimila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna, è interamente sottoscritto e versato; -----

----- DICHIARA -----

validamente costituita questa Assemblea straordinaria ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. - In merito al primo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico, ricorda all'assemblea che in data 20 maggio 2015, durante l'assemblea ordinaria che si svolse presso la Sala Regia del Comune di Pisa, aveva rassegnato le proprie dimissioni ma che, considerata l'importanza e la complessità dell'oggetto delle delibere da adottare in questa sede, ritenuto che la dilatazione dei tempi avrebbe reso necessario la redazione di nuove perizie di stima, di cui si dirà infra, che l'aumento di capitale costituisce un passaggio fondamentale che testimonia la precisa volontà dei Comuni di condurre a termine il percorso intrapreso e che la sua presenza si è resa necessaria ai fini dell'esecuzione in tempi brevi dell'operazione, si rende disponibile a revocare le dimissioni così come rassegnate e chiede che l'assemblea voglia esprimersi e deliberare in merito, accettando la suddetta revoca e riconfermando esso professor Frey Marco quale amministratore unico della società in oggetto, fino a revoca o dimissioni. -----

A questo punto prende la parola il sindaco del Comune di Pisa, Dott. Marco Filippeschi il quale ringrazia il professor Marco Frey per la disponibilità dimostrata a revocare le proprie dimissioni ed invita l'assemblea a riconfermare nella carica il predetto amministratore unico. -----

Interviene il sindaco del Comune di Livorno Ing. Filippo Nogarin il quale chiede che venga testualmente messo a verbale quanto riportato nel documento che si allega al presente verbale sotto la lettera "H". -----

Il sindaco del Comune di Rio Marina, signor Renzo Galli, intervenendo anche in qualità di delegato del Comune di Portoferraio precisa che, a prescindere dalle contestazioni solle-

vate del sindaco del Comune di Livorno, essendo presente la maggioranza assoluta del capitale sociale, che ha il potere di ratificare tutto ciò che è avvenuto, nonché l'eventuale riconferma nella carica di amministratore unico del professor Marco Frey, per il principio generale di salvaguardia degli atti sociali, le contestazioni sollevate non possono impedire la prosecuzione dell'assemblea. -----

A questo punto l'assemblea, preso atto di quanto sopra, con votazione espressa mediante alzata di mano, favorevoli tutti i soci ad eccezione del voto contrario del Comune di Livorno, astenuti i soci Comuni di Altopascio, Montecarlo, Portofino, Capoliveri e Marciana Marina così come accertato dal Presidente, -----

----- DELIBERA -----


di accettare la revoca delle dimissioni da parte dell'amministratore unico professor Frey Marco, di ratificarne gli atti e di riconfermarlo, pertanto, nella predetta carica. -----

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'Assemblea la situazione finanziaria della società, risultante dalla situazione patrimoniale alla data del 30 novembre 2015 che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", evidenziando come appaia opportuno ricorrere all'apporto dei compendi aziendali di cui si dirà in seguito e come tale esigenza possa essere soddisfatta ricorrendo all'aumento del capitale sociale, a pagamento e scindibile che, come per legge, dovrà essere sottoscritto entro il termine di trenta giorni dalla data di iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese e compatibilmente ai termini di cui all'art. 2343 ter comma 2 cod. civ., e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 6 cod. civ., in quanto tutte le azioni che verranno emesse, dovranno essere liberate mediante conferimenti in natura. Tale aumento sarà inoltre riservato, in parte, a nuovi soci. -----

In particolare, il quadro dei conferimenti allegato alla relazione dell'organo amministrativo indica un potenziale apporto nelle casse sociali di Euro 26.117.339,00 (ventiseimilioneicentodiciassettemilatrecentotrentanove) a seguito dell'emissione di n.26.117.339 (ventiseimilioneicentodiciassettemilatrecentotrentanove) azioni, di cui n. 2.175.132 (duemilioneicentosestantacinquemilacentotrentadue) verrebbero riservate all'ingresso di nuovi soci (Comuni di Marciana, Rio nell'Elba, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Casale Marittimo e Volterra), da sottoscrivere e liberare mediante: -----

-conferimento di azioni rappresentanti l'intero capitale sociale delle seguenti società: -----

---"GEOFOR s.p.a.", con sede in Pisa, Viale America n. 105, capitale sociale sottoscritto e interamente versato Euro 2.704.400,00 (duemilioneisettecentoquattromilaquattrocento), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Im-



prese di Pisa 01153330509, n. PI-104353 R.E.A. per un valore di Euro 8.430.000,00 (ottomilioniquattrocentotrentamila); ----
---"ERSU s.p.a.", con sede in Pietrasanta (LU), Via Ponte Nuovo n. 22, capitale sociale sottoscritto e interamente versato Euro 876.413,00 (ottocentoseptantaseimilaquattrocentotredici), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca 00269090460, n. LU-164475 R.E.A. per un valore totale di Euro 2.207.000,00 (duemilioniduecentosettemila); -----

---"ELBANA SERVIZI AMBIENTALI s.p.a.", con sede in Portoferraio (LI), Viale Elba n. 149, capitale sociale sottoscritto e interamente versato Euro 802.800,00 (ottocentoduemilaottocento), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Livorno 01280440494, n. LI-114926 R.E.A., per un valore totale di Euro 1.229.000,00 (unmilione duecentoventinovemila); -----

---"ASCIT SERVIZI AMBIENTALI s.p.a.", con sede in Capannori (LU), frazione Lammari capitale sociale interamente versato Euro 557.062,40 (cinquecentocinquantesette milasessantadue e quaranta), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pisa 01052230461, n. LU-155525 R.E.A. per un valore totale di Euro 1.605.000,00 (unmilione seicentocinquemila); -----

---"R.E.A. s.p.a.", con sede in Rosignano Solvay (LI) - Loc. Le Morelline Due, capitale sociale interamente versato Euro 2.520.400,00 (duemilionicinquecentoventimilaquattrocento), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Livorno 01098200494, n. LI-98420 R.E.A. per un valore totale di Euro 5.004.000,00 (cinquemilioniquattromila/00);

---"AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA IGIENE URBANA - ASMIU" con sede in Massa, via dei Limoni n. 23, capitale sociale interamente versato Euro 1.512.583,22 (unmilione cinquecentododicimilacinquecentottantatré e ventidue), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Massa 00660130451, n. MS-75918 R.E.A. per un valore totale di Euro 741.000,00 (settecentoquarantunomila); -----

---"AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE E ACQUA - A.M.I.A. s.p.a." con sede in Carrara (MS), viale Zaccagna n. 18/A, capitale sociale sottoscritto e interamente versato Euro 93.964,00 (novantatremilanovecentosessantaquattro), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Massa-Carrara 00637570458, n. MS-58597 R.E.A. per un valore totale di Euro 492.000,00 (quattrocentonovantaduemila); -----

- conferimenti di centri di raccolta per un valore potenziale totale di Euro 6.515.000,00; isole ecologiche interrate per un valore potenziale totale di Euro 484.000,00; attrezzature mobili per un valore potenziale totale di Euro 256.300,00; automezzi per un valore potenziale totale di Euro 452.100,00; sistema INGENIO per un valore potenziale totale di Euro 112.200,00; contenitori RU per un valore potenzia-

le totale di Euro 141.000,00. -----

Il Presidente richiama la Relazione dell'amministratore unico infra citata e la deliberazione n. 3 del 30 aprile 2015 dell'Assemblea dell'Autorità per il Servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani ad essa allegata, la quale prevede che per il conferimento di partecipazioni societarie devono essere rispettati i seguenti requisiti: -----

1. la società deve avere ha la forma giuridica di s.r.l. o s.p.a; -----

2. il 100% delle partecipazioni deve essere nella titolarità dei Comuni conferenti (e quindi la partecipazione deve essere interamente pubblica); -----

3. le società partecipate non devono esercitare altra attività aziendale che non sia costituita dalla gestione dei rifiuti urbani e non sia ricompresa nell'oggetto sociale di Retiambiente s.p.a. -----

Per tali motivi, il Presidente precisa che in conseguenza di quanto sopra, non potranno essere attualmente oggetto di conferimento le azioni: -----

- della società R.E.A. s.p.a., in quanto una quota pari al 24% (ventiquattro per cento) del capitale sociale è ad oggi posseduta da un socio privato; -----

- della società AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE E ACQUA - A.M.I.A. s.p.a. in quanto la stessa svolge attività aziendali ulteriori rispetto alla gestione dei rifiuti urbani; -----

- della società ASMIU - AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA IGIENE URBANA in quanto la stessa non ha la forma di società a responsabilità limitata o società per azioni. -----


A ciò si aggiunga che: -----

- alcuni Comuni che inizialmente avevano manifestato interesse alla sottoscrizione del presente aumento di capitale non hanno ancora deliberato in merito; -----

- le isole ecologiche interrato non saranno oggetto di conferimento in quanto da considerarsi proprietà del demanio; -----

- i Comuni che intendevano conferire beni ulteriori (in aggiunta alle azioni possedute nelle predette società che non potranno essere attualmente oggetto di conferimento) non hanno deliberato, ad oggi, alcun conferimento. -----

Pertanto, il nuovo quadro dei conferimenti "effettivi", che ad oggi potranno essere oggetto di aumento di capitale, è quello indicato nel prospetto riepilogativo, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "C", dal quale risulta un valore del potenziale apporto nelle casse sociali pari ad Euro 14.183.380,00 (quattordicimilionicentottantatremilatrecentottanta) con conseguente emissione di n. 14.183.380 (quattordicimilionicentottantatremilatrecentottanta) azioni, di cui n. 1.609.128 (unmilionesecentonovemilacentoventotto) riservate all'ingresso di nuovi soci (Comuni di Marciana, Rio nell'Elba, Forte dei Marmi, Pietrasanta e Volterra), al prezzo di Euro 1,00 per ciascuna azione emessa.



Vengono altresì allegate al presente verbale, per formarne parte integrante e sostanziale ed in unica fascicolazione sotto la lettera "D" le perizie di stima dei conferimenti indicati nel documento allegato alla lettera "C", redatte ai sensi dell'art. 2343 ter cod. civ. in data 6 novembre 2015 dal dottor Giorgio Beretta per conto della società BDO ITALIA S.P.A., con sede in Milano, Viale Abruzzi n. 94, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07722780967 e riferite al valore dei beni in esse indicati alla data del 30 giugno 2015 e giurate con verbali di asseverazione tutti in data 3 dicembre 2015, innanzi al Notaio Giovannella Condò di Milano e redatte in conformità ai principi ed ai criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto dei conferimenti, alle quali si fa espresso riferimento. -----

Relativamente al conferimento della società Geofor s.p.a., il Presidente precisa che, come risulta dalla comunicazione del Dott. Giorgio Beretta dell'11 dicembre 2015, a seguito della liquidazione dei soci privati, che possedevano il 40% (quaranta per cento) del capitale sociale, mediante acquisto di azioni proprie da parte della società, il valore attuale della predetta Geofor s.p.a., in coerenza con quanto sopra, è pari al 60% (sessanta per cento) dell'importo indicato nella perizia di stima e cioè Euro 8.430.000,00 (ottomilioni-quattrocentotrentamila). -----

Il Presidente, a questo proposito, comunica che riguardo al secondo punto all'ordine del giorno, la società ha regolarmente espletato gli obblighi informativi previsti dall'art. 2441 comma 6 cod. civ., essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità richieste dalla vigente normativa. In particolare la relazione svolta dall'organo amministrativo, redatta in data 27 novembre 2015 (dalla quale risultano le ragioni di opportunità dei conferimenti in natura ed in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione), debitamente comunicata al Collegio Sindacale (soggetto incaricato della revisione legale dei conti), il quale ha espresso parere favorevole sulla congruità del prezzo di emissione in data 7 dicembre 2015, unitamente alla documentazione richiesta dall'art. 2343-ter cod. civ., sono stati depositati presso la sede della società nei quindici giorni che hanno preceduto la presente assemblea nonché, limitatamente alla relazione dell'amministratore unico ed al parere del Collegio Sindacale, allegati anche all'avviso di convocazione dell'assemblea stessa. --

La relazione dell'organo amministrativo ed il parere del Collegio Sindacale vengono allegati al presente verbale in unica fascicolazione sotto la lettera "E". -----

A questo punto il Presidente invita il Collegio Sindacale ad esprimere il parere dell'organo di controllo su quanto proposto. -----

A tanto ottempera il Presidente, dottor Scardigli Juri, il quale, a nome del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole in ordine all'operazione prospettata, dichiarando che il capitale sociale di Euro 120.000,00 (centoventimila) è interamente sottoscritto e versato e che non sussistono perdite di capitale sociale rilevanti in quanto, come risulta dalla relazione del Collegio Sindacale redatta in data 7 dicembre 2015 e che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "F", le perdite che ha subito la società sono inferiori ad 1/3 (un terzo) del capitale sociale. -----

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea l'opportunità di aggiornare, revisionare e modificare il testo dello statuto sociale, secondo il prospetto di cui alla tavola sinottica già inviata a tutti i soci unitamente all'avviso di convocazione della presente assemblea, al fine di agevolarne la valutazione, dal quale si può evincere che le modifiche rilevanti riguardano l'art. 3 - Oggetto sociale, l'art. 8 - Obbligazioni, art. 9 - Strumenti finanziari partecipativi, art. 10 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare, art. 13 - Assemblea ordinaria: funzionamento, art. 14 - Assemblea straordinaria: funzionamento, art. 26 - Clausola compromissoria e sulle quali il Presidente invita i soci a prestare attenzione, illustrando i motivi per i quali si rende opportuno apportare le predette modifiche. -----

A questo punto l'assemblea della società Retiambiente s.p.a., --preso atto della delibera di riconferma dell'amministratore unico assunta in sede ordinaria; -----

--esaminata la relazione illustrativa dell'amministratore unico; -----

--preso atto delle perizie di stima redatte ai sensi dell'articolo 2343 ter cod. civ. dal signor Giorgio Beretta per conto della società BDO Italia s.p.a.; -----

--preso atto del parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni espresso dal Collegio Sindacale; -----

--preso atto dell'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 4 cod. civ.; -----

--esaminato il nuovo testo dello statuto sociale; -----

con votazione espressa mediante alzata di mano, favorevoli tutti i soci ad eccezione del voto contrario del Comune di Livorno, astenuti i soci Comuni di Altopascio e Montecarlo di Lucca, come il Presidente accerta e dichiara, l'assemblea -----

DELIBERA -----

- di approvare la situazione patrimoniale della società aggiornata alla data del 30 novembre 2015; -----

- di aumentare il capitale sociale a pagamento, in modalità scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 4 cod. civ., da Euro 120.000,00 (centoventimila) ad un massimo di Euro 14.303.380,00 (quattordicimilionitrecentotremilatrecentottanta), mediante emissione di



massimo numero 14.183.380 (quattordicimilionicentottantatremilatrecentottanta) azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, al prezzo di Euro 1,00 ciascuna, di cui n. 1.609.128 (unmilione seicentonovemilacentoventotto) riservate all'ingresso di nuovi soci (Comuni di Marciana, Rio nell'Elba, Forte dei Marmi, Pietrasanta e Volterra) da sottoscrivere entro il termine di trenta giorni dalla data di iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese, e compatibilmente ai termini di cui all'art. 2343 ter comma 2 cod. civ. e da liberarsi mediante il conferimento delle azioni, dei centri di raccolta, degli automezzi e dei contenitori RU, dettagliatamente indicati del suddetto prospetto riepilogativo dei conferimenti effettivi, allegato alla lettera "C", che deve intendersi qui integralmente trascritto; -----

- di adottare il nuovo testo dello statuto sociale con le modifiche proposte dall'amministratore unico e dettagliatamente descritte nel prospetto allegato all'avviso di convocazione; -----

- di conferire all'amministratore unico il più ampio mandato in ordine all'esecuzione della presente delibera e con essa all'emissione delle azioni ed in particolare: -----

-- intervenire al perfezionamento degli atti di conferimento, con facoltà di sub-delega, nonché ogni altro potere necessario od opportuno per compiere tutti gli atti e i negozi necessari al fine di perfezionare le operazioni di conferimento; -----

-- autorizzare lo stesso a depositare presso il competente Registro delle Imprese, al termine del periodo previsto per la sottoscrizione delle nuove azioni, lo statuto sociale contenente il nuovo importo del capitale sociale. -----

I soci danno atto che, ove l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte. --

A questo punto il Presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto sociale che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "G". -----

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore 13:00 (tredici). -----

Il costituito espressamente dispensa me notaio dalla lettura degli allegati. -----

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, in assemblea, al costituito che lo approva, dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con me Notaio alle ore sedici e quindici minuti. -----

Consta di cinque fogli scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su diciassette facciate fin qui. -----

F.TO - MARCO FREY -----

" - NOTAIO MASSIMO CARIELLO (Sigillo) -----

ALLEGATO "G" -----

AL REP.22829 -----

E RACC.9815 -----

----- STATUTO -----

----- DELLA SOCIETA' "RetiAmbiente S.P.A." -----

----- TITOLO I -----

Costituzione - Sede - Oggetto - Durata -----

ART. 1 - Costituzione -----

1.1 E' costituita, ai sensi degli articoli 2325 e ss. del codice civile, una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale denominata "RetiAmbiente S.p.A.". -----

ART. 2 - Sede -----

2.1 La società ha sede nel territorio del Comune di Pisa, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese. -----

2.2 L'organo amministrativo, con l'osservanza delle norme di legge, può istituire in Italia sedi secondarie, filiali e succursali. -----

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per quel che concerne i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci. E' onere del socio, amministratore, o sindaco comunicare il cambiamento del proprio domicilio. -----

ART. 3 - Oggetto sociale -----

3.1 La società ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa", così come definito dalla legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n. 69, nonché dalle modifiche apportate ai sensi del comma 5, art. 30, di detta legge. La società può altresì effettuare le attività strettamente accessorie e strumentali allo svolgimento del servizio sopra indicato. -----


3.2 Fermo restando il rinvio alle disposizioni di legge che individuano il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, sono da intendersi ricomprese nell'oggetto sociale le seguenti attività: -----

a. la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti urbani e assimilati; ----

b. la spedizione e la commercializzazione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, ove queste attività siano previste e consentite dalla legge ed ove siano riferite ai rifiuti urbani o assimilati; -----

c. la gestione, progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere e degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati; -----

d. l'esercizio di attività di autotrasporto rifiuti in conto proprio; le attività di educazione ambientale e di informazione agli utenti, in quanto inerenti e strumentali



alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati; -----
e. l'organizzazione e la gestione di ogni altra attività e servizio inerenti il ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati, come disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge. -----

3.2 La società può compiere operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari, che siano strumentali al conseguimento dello scopo sociale. -----

3.3 La società non può assumere o detenere partecipazioni in altre società, imprese o consorzi, salvo, in via meramente transitoria, le partecipazioni societarie derivanti dal conferimento, da parte dei soci pubblici, delle azioni o quote già da questi detenute nelle società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa". -----

ART. 4 - Durata -----

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). -----

4.2 L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della società. -----

TITOLO II -----

Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni -----

ART. 5 - Capitale sociale -----

5.1 Il capitale sociale è di euro 120.000,00 (centoventimila/00), suddiviso in numero 120.000 (centoventimila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno/00). -----

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, conservando i limiti indicati nel presente statuto. -----

5.3 Possono essere soci i comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa", così come delimitato ai sensi della legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n. 69 -----

5.4 Le partecipazioni possono essere altresì detenute per mezzo di società holding a totale capitale pubblico partecipate da uno o più comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa". -----

5.5 Possono essere soci imprenditori o società, in qualunque forma costituite, purché a carattere industriale, selezionate mediante procedura ad evidenza pubblica, come prescritto dalle norme in materia. Tali soci non possono avere una partecipazione inferiore al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale. -----

5.6 I comuni devono possedere congiuntamente, nelle forme dirette e indirette sopra richiamate, una partecipazione pari almeno al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. -----

ART. 6 - Azioni -----

6.1 Le azioni sono nominative e sono trasferibili nei limiti indicati dal presente statuto. -----

6.2 Le azioni di cui sono titolari i soci pubblici, ovvero i comuni e le loro società *holding*, possono essere alienate in favore di altri soci pubblici. In tal caso, il socio che intende alienare le proprie azioni deve chiedere il preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione, cui è tenuto a darne comunicazione scritta, indicando le generalità dell'acquirente e le azioni che intende trasferire. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare esclusivamente: -----

a) che l'acquirente corrisponda ad uno dei soggetti di cui al precedente art. 5, commi 5.3 e 5.4 e che l'alienazione non contrasti con le norme interne e comunitarie in tema di società a capitale misto per la gestione di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica; -----

b) che l'alienazione non determini la perdita della maggioranza azionaria del 51% (cinquantuno per cento) di cui al precedente art. 5, comma 5.6. -----

6.3 Il Consiglio di Amministrazione può negare il proprio assenso all'alienazione solo nel caso in cui verifichi l'esistenza di una delle condizioni ostative sopra menzionate. Esso deve comunicare per scritto la propria decisione al socio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso di tale termine, l'assenso si intende accordato. Il Consiglio di Amministrazione tuttavia, al fine di effettuare le verifiche di sua competenza, può richiedere al socio che intende alienare le proprie azioni ulteriori informazioni ed in tal caso il termine di trenta giorni decorre dal ricevimento di tali informazioni. -----


6.4 Le azioni di cui sono titolari i soci pubblici possono essere altresì alienate in favore di soggetti privati selezionati ai sensi del precedente art. 5, comma 5.5. Anche in tal caso l'alienazione è sottoposta al preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione, da richiedersi nei modi previsti dal precedente comma 6.2. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare esclusivamente: -----

a) che l'alienazione sia compatibile con le norme interne e comunitarie in tema di società a capitale misto per la gestione di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica; -----

b) che l'alienazione non determini la perdita della maggioranza azionaria del 51% (cinquantuno per cento) di cui al precedente art. 5, comma 5.6. -----

6.5 Il Consiglio di Amministrazione può negare il proprio assenso all'alienazione solo ove verifichi l'esistenza di una delle condizioni ostative sopra menzionate. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 6.3. -----

6.6 Nel rispetto di quanto previsto dalle norme comunitarie



in materia, per il periodo di durata del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani stipulato con l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69, l'alienazione delle azioni di cui è titolare il socio privato può avvenire esclusivamente per mezzo di procedure ad evidenza pubblica predisposte e coordinate dall'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69. Il socio privato deve a tal fine comunicare per scritto il proprio intento al Consiglio di Amministrazione che ne dà tempestiva notizia alla suddetta Autorità la quale attiva le procedure per il trasferimento delle azioni entro un anno dal ricevimento della comunicazione. -----

6.7 L'alienazione delle azioni effettuata in violazione delle previsioni di cui ai precedenti commi 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 è inefficace ed inopponibile alla società e ai soci. -----

6.8 Le disposizioni di cui ai precedenti commi 6.2, 6.3 e 6.7 non si applicano al trasferimento delle azioni detenute dalle società holding a totale capitale pubblico partecipate da uno o più comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa" a favore del comune o dei comuni soci di esse. -----

6.9 Le disposizioni di cui al precedente comma 6.6 non si applicano al trasferimento delle azioni del socio privato in favore dei soci pubblici, purché tale trasferimento non determini una riduzione della partecipazione dei soci privati inferiore al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale. Anche in tal caso l'alienazione è soggetta al previo assenso del Consiglio di Amministrazione, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, ai soli fini della verifica del mantenimento di detta percentuale. -----

6.10 In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti norme e principi comunitari, la cessazione degli effetti, a qualsiasi titolo, del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani, stipulato con l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, determina, per il socio privato, la perdita della qualità di socio; in tal caso la liquidazione della partecipazione avviene nei modi stabiliti dagli atti del procedimento di gara con cui il socio privato è stato scelto. -----

6.11 E' consentito ai soci disporre delle azioni mediante la costituzione di diritti di pegno in favore di terzi, fermo restando che, in tal caso, i diritti di voto devono essere conservati in capo ai titolari delle partecipazioni azionarie. -----

6.12 Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. -----

6.13 La qualità di azionista importa adesione incondizionata

all'atto costitutivo, allo statuto ed a tutte le deliberazioni degli organi sociali, anche anteriori all'acquisto di tale qualità. -----

6.14 I versamenti e/o conferimenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. -----

6.15 Il socio che intende vendere o comunque trasferire per atto tra vivi le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione, nonché a tutti i soci, mediante lettera raccomandata inviata nei rispettivi domicili risultanti dal libro soci o mediante posta elettronica certificata; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario o le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. -----

6.16 Entro trenta giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta, i detti soci devono comunicare all'offerente, mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, se intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto. -----


6.17 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta. -----

6.18 In ogni caso, qualora per un trasferimento di azioni, la legge imponga l'adozione di una qualsivoglia procedura di evidenza pubblica per la selezione del soggetto o dei soggetti privati destinato/i a subentrare nella posizione di socio/i, il diritto di prelazione può esercitarsi sul prezzo che risulta dall'aggiudicazione della gara e l'aggiudicazione diviene definitiva solo in caso di mancato esercizio della prelazione. -----

6.19 In caso di alienazione delle azioni del socio privato, da effettuarsi comunque con le modalità di cui al precedente comma 6.6, la prelazione può essere esercitata dai soci pubblici a condizione che la partecipazione dei soci privati non diventi inferiore al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale. In caso di alienazione delle azioni dei soci pubblici, il diritto di prelazione può essere esercitato dal socio privato a condizione che la partecipazione dei soci pubblici non diventi inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. -----

6.20 La prelazione non si applica nel caso di trasferimento delle azioni detenute dalle società *holding* a totale capitale pubblico partecipate da uno o più comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa" a favore del comune o dei comuni soci di esse, di cui al comma 6.8. -----

6.21 Il Consiglio di Amministrazione della società è tenuto a vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al



presente articolo e l'iscrizione al libro soci di un qualsivoglia trasferimento di azioni non è consentita alla società fin quando il Consiglio di Amministrazione non abbia accertato con propria delibera tale osservanza. -----

ART. 7 - Finanziamento dei soci -----

La società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente. -----

ART. 8 - Obbligazioni -----

La società non può emettere obbligazioni di alcun tipo né strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi. -----

ART. 9 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare -----

La società non può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare. -----

----- **TITOLO III** -----

Organi Sociali -----

ART. 10 - Organi sociali -----

Sono organi della Società: -----

- a) l'Assemblea; -----
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico; -----
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; -----
- d) l'Amministratore Delegato; -----
- e) il Collegio Sindacale. -----

ART. 11 - Convocazione dell'Assemblea -----

11.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti. -----

11.2 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

11.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, purché nel territorio italiano. -----

11.4 L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci, con lettera raccomandata a.r., da spedirsi al domicilio risultante dal libro soci, o a mezzo posta elettronica certificata, almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione. -----

11.5 L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere indicata una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita, ed essa deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione nella prima seduta. -----

11.6 In mancanza delle formalità suddette, si reputano regolarmente costituite le assemblee nelle quali risulti

presente o sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale. In tale ipotesi deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. -----

11.7 Possono intervenire tutti i soci che figurino iscritti nel libro soci. -----

11.8 I soci possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta conferita nel rispetto delle norme e dei limiti di legge. Non può essere conferita delega agli amministratori della società e ai dipendenti di questa. -----

11.9 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, dal Vice-Presidente; in caso di loro assenza o rinuncia, l'assemblea designa il Presidente fra i Consiglieri e gli azionisti presenti. -----

11.10 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dagli intervenuti, il quale può essere anche persona estranea alla società, salvo i casi in cui il relativo verbale sia redatto da un notaio. -----

11.11 Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. -----

ART. 12 - Assemblea ordinaria: funzionamento -----

12.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. -----

12.2 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata. -----

12.3 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. -----

ART. 13 - Assemblea straordinaria: funzionamento -----


13.1 L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. -----

13.2 L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale. -----

ART. 14 - Consiglio di Amministrazione -----

14.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque e da non più di otto membri, compreso il Presidente, i quali durano in carica per tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. Essi sono rieleggibili.

14.2 Il numero degli amministratori è determinato, nei



limiti sopra stabiliti, dall'Assemblea, la quale provvede allo loro elezione ai sensi di legge. -----

14.3 I soci pubblici, ovvero i comuni e le loro società holding, designano un numero massimo di cinque amministratori, mentre il socio privato ne designa un numero massimo di tre. -----

14.4 Sino all'ingresso nel capitale sociale dei soci privati, la società è amministrata da un Amministratore Unico. -----

14.5 Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c. Qualora venga a mancare, per una qualsiasi causa, la maggioranza dei membri del Consiglio, questo si intende decaduto e si deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. -----

14.6 Il Consiglio di Amministrazione, qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i suoi membri il Presidente e un Vice-Presidente, da scegliersi tra gli amministratori designati dai soci pubblici. -----

ART. 15 - Delega di poteri -----

15.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Amministratore Delegato, da scegliersi tra gli amministratori designati dal socio privato, cui sono attribuite funzioni di carattere gestorio, nei limiti individuati con l'atto di conferimento della delega. Il Consiglio può altresì delegare ulteriori attribuzioni ad uno o più dei suoi membri ai sensi di quanto previsto dall'art. 2381 c.c. -----

15.2 Ferme comunque restando le disposizioni di legge e di statuto, le seguenti materie sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e pertanto non possono formare oggetto di delega: -----

a) approvazione dei conti economici e finanziari previsionali, di carattere annuale e pluriennale, nonché eventuali modifiche e o integrazioni degli stessi; -----

b) determinazione e variazione delle tariffe o delle proposte di tariffa relative a beni e servizi della società, fatta eccezione per le variazioni imposte dalla legge e/o da provvedimenti delle competenti autorità amministrative; -----

c) approvazione e modifica della carta dei servizi degli utenti e dei regolamenti interni; -----

d) decisioni in materia di politica occupazionale e dimensionamento dell'organico; -----

e) proposte di delibere da sottoporre alla successiva approvazione dell'assemblea relative ad aumento o riduzione del capitale sociale, fusioni e scissioni societarie, liquidazione volontaria; quotazione in borsa; acquisto, vendita e conferimento di aziende o di rami d'azienda; -----

f) concessione di garanzie o assunzione di mutui che eccedono il valore di 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro,

- per ogni singola operazione; -----
- g) contratti di consulenza, studio o ricerca a favore di società e/o professionisti per importi superiori a 40.000,00 (quarantamila/00) euro; -----
 - h) conclusione di contratti con i soci, con società da tali soci direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate, e/o con le loro controllanti o comunque con società appartenenti allo stesso gruppo; -----
 - i) partecipazione a gare o formulazioni di offerte comportanti, in caso di aggiudicazione o di affidamento, un impegno superiore a 1.000.000,00 (unmilione/00) di euro; -----
 - j) acquisti, alienazioni e permuta immobiliari; -----
 - k) misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; -----
 - l) designazione di rappresentanti nell'ambito di società controllate e/o partecipate; -----
 - m) nomina di procuratori e fissazione dei relativi poteri; --
 - n) nomina dei dirigenti e risoluzione del relativo rapporto di lavoro. -----

ART. 16 . Riunioni del Consiglio di Amministrazione -----

16.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudica opportuno, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre dei propri membri. -----

16.1 L'avviso di convocazione viene inviato ai Consiglieri ed ai Sindaci dal Presidente del consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni liberi prima del giorno fissato per la riunione del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata o posta elettronica, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può essere effettuata almeno due giorni prima a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco. -----

16.3 Anche in mancanza di convocazione sono tuttavia valide le adunanze cui assistono la totalità dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi. -----

16.4 Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti. -----

ART.17 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione -----

17.1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, salvo le deliberazioni di cui all'art. 15, comma 15.2, che devono essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. -----

Art. 18 - Poteri -----

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'assemblea dei soci. -----

ART. 19 - Presidente del Consiglio di Amministrazione -----

99.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio. ----

19.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è confermabile alla scadenza. -----

19.3 Il Presidente mantiene i rapporti con le realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio in cui la società svolge il servizio, sovrintende alle funzioni aziendali volte alla soddisfazione dell'interesse pubblico nell'erogazione del servizio ed al rispetto dei diritti degli utenti. -----

In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente. -----

19.4 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo. -----

ART. 20 - Compensi -----

Agli amministratori spetta un compenso per l'opera svolta secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, ferme restando le limitazioni di legge per gli amministratori designati dai soci pubblici. -----

ART. 21 - Collegio Sindacale -----

21.1. La società è dotata di un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che designa, tra gli effettivi, il Presidente.

21.2. A decorrere dall'ingresso nel capitale sociale del socio privato, i soci pubblici, ovvero i comuni e le loro società holding, designano due componenti del Collegio Sindacale, compreso il Presidente, ed il socio privato designa il terzo componente. I soci pubblici ed il socio privato provvedono, ciascuno rispettivamente, a designare un Sindaco supplente. -----

21.3 L'Assemblea, al momento della nomina del Collegio Sindacale, stabilisce i compensi da corrispondere ai suoi membri. -----

21.4 Il funzionamento del Collegio è disciplinato dagli artt. 2397 e seguenti c.c. -----

ART. 22 - Rappresentanza di genere -----

22.1 La società è tenuta al rispetto delle disposizioni concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo di cui al d.p.r. 30 novembre 2012, n. 251. -----

22.2 I soci pubblici ed il socio privato, nell'effettuare le designazioni degli amministratori e dei Sindaci previste dal presente Statuto, curano il rispetto dei criteri di rappresentanza di genere stabilite da dette norme; lo stesso fa l'Assemblea nell'elezione degli organi menzionati. -----

22.3 Le medesime norme si applicano anche in caso di sostituzione degli amministratori e dei sindaci in corso di

mandato. Ove, per qualsiasi causa, i sindaci supplenti dovessero subentrare ai sindaci effettivi, il subentro avverrà nell'ordine adatto ad assicurare il rispetto delle quote di genere. -----

----- TITOLO IV -----

Esercizio Sociale - Bilancio - Utili - Revisione Contabile --

ART 23 - Esercizio sociale -----

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. --

ART. 24 - Bilancio -----

24.1 Il bilancio deve essere redatto ogni anno, in conformità alla legge, per essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce. -----

24.2 Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Il residuo può essere distribuito ai soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni, salvo diversa delibera dell'assemblea ordinaria. -----

24.3 Il pagamento dei dividendi è effettuato a cura della società entro novanta giorni dall'approvazione della delibera che ne prevede la distribuzione. -----

----- TITOLO V -----

Scioglimento e liquidazione -----

ART. 25 - Nomina dei liquidatori -----

Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, indicandone le attribuzioni, i poteri ed anche eventualmente i compensi. -----

----- TITOLO VI -----

Controversie -----

ART. 26 - Foro competente -----

Per tutte le controversie appartenenti alla giurisdizione ordinaria, il foro competente è quello di Pisa. -----

ART. 27 - Rinvio. -----

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di leggi vigenti in materia. -----

F.TO - MARCO FREY -----

" - NOTAIO MASSIMO CARIELLO (Sigillo) -----

ALLEGATO ^{va} +1

AL REP. 22829

E RACC. 9845

L'attuale Amministratore Unico di RETIAMBIENTE S.P.A. è cessato dalla carica, ope legis, per effetto di quanto disposto dall'art. 2383, comma 2, cod. civ., in data 19/6/2015 (cioè nella data in cui, in base alle risultanze del Registro delle Imprese, l'assemblea dei soci di RETIAMBIENTE S.P.A. ha approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2014, riferito al terzo esercizio di carica); la circostanza è stata confermata anche dall'Amministratore Unico in tale sede, mediante dichiarazione a verbale di tale assemblea.



1. L'attuale Amministratore Unico di RETIAMBIENTE S.P.A., pertanto, dalla data del 19/6/2015 è in regime di prorogatio ex art. 2385, comma 2. cod. civ.; conseguentemente, da tale data l' Amministratore Unico di RETIAMBIENTE S.P.A. poteva, può ed avrebbe potuto compiere solo atti di ordinaria amministrazione ed avrebbe dovuto convocare senza indugio l'assemblea dei soci di RETIAMBIENTE S.P.A. per la nomina del nuovo organo di amministrazione della società sostitutivo di quello cessato.

Il compimento da parte dell'Amministratore Unico di RETIAMBIENTE S.P.A. di atti diversi da quelli di ordinaria amministrazione e/o l'omessa, tempestiva e, se occorrente, ripetuta convocazione dell'assemblea dei soci di RETIAMBIENTE S.P.A. per la nomina del nuovo organo di amministrazione della società avrebbe dovuto formare oggetto di immediata contestazione da parte del Collegio Sindacale.

In particolare il Collegio sindacale di RETIAMBIENTE S.P.A., rilevata la cessazione dell'Amministratore Unico dalla carica per scadenza del termine di legge di durata della stessa e l'inerzia dell'amministratore nel compimento degli atti necessari alla sua sostituzione, avrebbe dovuto, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2386, u.c., cod. civ.:

- "convocare d'urgenza" l'assemblea dei soci di RETIAMBIENTE S.P.A. per la nomina del nuovo organo di amministrazione. Tale adempimento non risulta essere stato espletato;

- contestare la legittimità del compimento, da parte dell'Amministratore Unico cessato, di atti di straordinaria amministrazione, fra i quali la convocazione di un assemblea dei soci in sede

straordinaria per proporre di deliberare un aumento di capitale sociale in natura e l'adozione di un nuovo statuto sociale (cioè quanto forma oggetto dell'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea dei soci di RETIAMBIENTE S.P.A. convocata per il giorno 28/12/2015).

2. L'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci di RETIAMBIENTE S.P.A. per il giorno 28/12/2015, ed in particolare quanto ivi previsto sub 1) della parte ordinaria (dove si fa riferimento a generiche "Comunicazioni dell'Amministratore Unico e "delibere conseguenti") non è idoneo ad integrare i presupposti dell'adempimento da parte dell'attuale Amministratore Unico di RETIAMBIENTE S.P.A. all'obbligo di convocazione dell'assemblea dei soci della società per deliberare la nomina del nuovo organo di amministrazione, ex artt. 2364, n. 2), cod. civ. e 15 del vigente statuto sociale, in sostituzione dell'attuale amministratore cessato dalla carica per scadenza del termine legale di durata della stessa.



L'ordine del giorno di un'assemblea sociale, ed in particolare quello dell'assemblea dei soci di una società per azioni, anche avuto riguardo alla tassatività delle competenze assembleari prevista

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters.

dagli artt. 2364 e 2365 cod. civ., deve infatti essere formulato in modo analitico, individuando espressamente ed inequivocabilmente gli argomenti oggetto di trattazione e deliberazione in ossequio a quanto prescritto dall'art. 2366 cod. civ..

La giurisprudenza, anche della Suprema Corte (fra le altre Cass. civ. Sez. Unite Sent., 29/08/2008, n. 21933) giudica inammissibile la trattazione di argomenti non esplicitati nell'ordine del giorno in quanto in contrasto con le regole dettate per la formazione della volontà della società, in particolar modo con l'art. 2366 c.c. che obbliga la previa indicazione nell'ordine del giorno degli argomenti da trattare in modo analitico, in funzione di consentire ai soci di approfondire adeguatamente ogni argomento prima ed in funzione della partecipazione all'assemblea.

L'ordine del giorno, per assolvere agli oneri di specificità e chiarezza, al fine di soddisfare il diritto d'informazione dei soci, deve indicare espressamente la materia su cui deve vertere la discussione e la votazione.

Il rispetto di tale principio deve essere ancor più rigoroso nel caso di società a partecipazione pubblica, in quanto la partecipazione all'assemblea

dei rappresentanti dei soci pubblici presuppone la formazione della volontà di tali soci, nelle forme di legge, in relazione proprio agli argomenti oggetto di trattazione e votazione in sede assembleare e tale volontà non può correttamente formarsi in assenza di precisa individuazione, nell'ordine del giorno della convocazione assembleare, delle materie da trattare e delle proposte di deliberazione.

La genericità dell'ordine del giorno:

- costituisce un vizio di convocazione dell'assemblea dei soci suscettibile di determinare l'annullamento della deliberazione per violazione di norma di legge



- legittima la richiesta da parte dei soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale presente in assemblea di rinvio della stessa ex art. 2374 cod. civ. per un termine massimo di 5 giorni per carenza di adeguata informazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

3. Le modifiche al vigente statuto di RETIAMBIENTE S.P.A. che verranno proposte all'assemblea dei soci di detta società convocata per il giorno 28/12/2015 comprendono fattispecie

A handwritten signature in black ink.

legittimanti il diritto di recesso ex art. 2437 cod. civ.

In particolare, legittimano l'esercizio del diritto di recesso le modifiche statutarie aventi ad oggetto:

- la modifica dell'oggetto sociale (in quanto sostanziale);
- la modifica del quorum deliberativo dell'assemblea straordinaria;
- la modifica delle modalità di nomina degli organi di amministrazione e di controllo nell'ipotesi di acquisizione di una partecipazione nel capitale della società da parte di un socio privato.

Nel caso in cui una proposta di deliberazione assembleare possa determinare l'esercizio del diritto di recesso da una società per azioni, la normativa vigente in materia prevede che:

- (art. 2437-ter, comma 2, cod. civ.) l'organo di amministrazione della società (nella specie, l'Amministratore Unico di RETIAMBIENTE S.P.A.) debba determinare il valore di liquidazione delle azioni (nella specie, della totalità delle azioni di RETIAMBIENTE S.P.A., in quanto le modifiche proposte al vigente statuto sociale legittimerebbero il recesso di qualsiasi socio di detta società),

sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto delle prospettive reddituali e della consistenza patrimoniale della società;

- (art. 2437-ter, comma 5, cod. civ.) i soci abbiano diritto di conoscere la determinazione del valore delle azioni per cui è esercitabile il recesso almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea al cui esame e deliberazione verranno sottoposte le determinazioni suscettibili di legittimare l'esercizio del diritto di recesso.

L'omesso adempimento degli obblighi previsti dall'art. 2437-ter cod. civ. costituisce causa di annullamento della delibera assembleare la cui adozione legittima l'esercizio del recesso.



Precisamente, la delibera assembleare che legittima il recesso dei soci che non abbiano consentito ad adottarla è annullabile ai sensi dell'art. 2377 c.c. qualora gli amministratori non abbiano provveduto a rendere disponibile, nei quindici giorni antecedenti la data di convocazione dell'assemblea, la determinazione del valore delle

A handwritten signature or set of initials, possibly 'PA', written in dark ink.

azioni ex art. 2437-ter, comma 5, cod. civ..

In considerazione di quanto precede, ritengo che, in occasione dell'assemblea dei soci di RETIAMBIENTE S.P.A. convocata per il giorno 28/12/2015, il Comune di Livorno, quale socio di detta società, possa eccepire:

Ø in sede di trattazione dell'argomento indicato all'ordine del giorno della parte ordinaria:

- il grave e reiterato inadempimento dell'Amministratore Unico, ed il conseguente inadempimento del Collegio Sindacale, all'obbligo di convocazione immediata e senza indugio dell'assemblea dei soci di RETIAMBIENTE S.P.A. per la nomina del nuovo organo di amministrazione della società in conseguenza dell'avvenuta cessazione dell'attuale Amministratore Unico dalla carica in data 19/6/2015 (o comunque contestualmente e per effetto dell'avvenuta approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2014) per scadenza del termine massimo di durata della stessa, come previsto dall'art. 2383, comma 2, cod. civ.;

- l'illegittimità del compimento, da parte dell'attuale Amministratore Unico di RETIAMBIENTE S.P.A., di qualsiasi atto di straordinaria amministrazione successivamente alla data di cessione dello stesso dalla carica (19/6/2015) e nelle more della nomina del nuovo organo di amministrazione della società, fra i quali l'atto di convocazione dell'assemblea dei soci di RETIAMBIENTE S.P.A. per deliberare un aumento di capitale sociale in natura, di rilevante entità, e l'adozione di un nuovo statuto sociale;

- l'omesso o insufficiente adempimento da parte del collegio Sindacale dei doveri sullo stesso gravanti per legge e per statuto, ed in particolare del dovere di vigilare sulla legittimità dell'operato dell'organo di amministrazione e di convocare d'urgenza ex art. 2386, u.c., cod. civ. l'assemblea dei soci di RETIAMBIENTE S.P.A. per la nomina del nuovo organo di amministrazione a fronte dell'intervenuta scadenza dell'attuale Amministratore Unico dalla carica da oltre 6 mesi;

- l'inammissibilità di procedere alla nomina del nuovo organo di amministrazione di RETIAMBIENTE S.P.A. in tale assemblea -



A handwritten signature in black ink is located at the bottom center of the page.

qualora proposta – per omessa, esplicita indicazione di detto argomento all'ordine del giorno dell'assemblea con conseguente violazione di quanto disposto dall'art. 2366 cod. civ. ed annullabilità della relativa deliberazione;


con richiesta:

- di convocazione, senza indugio, di una nuova assemblea dei soci di RETIAMBIENTE S.P.A. avente all'ordine del giorno "Deliberazioni ex art. 2364, comma primo, nn. 2) e 3) cod. civ. – Nomina del nuovo organo di amministrazione della società in sostituzione di quello cessato – determinazione del compenso";

- di verifica da parte del Collegio Sindacale ex art. 2408 cod. civ. del corretto operato dell'attuale Amministratore Unico di RETIAMBIENTE S.P.A. (onde responsabilizzare personalmente i Sindaci e costringere costoro a presentare una relazione scritta all'assemblea sull'argomento);

Ø in sede di trattazione dell'argomento indicato all'ordine del giorno della parte straordinaria:

- l'illegittimità e/o nullità della convocazione dell'assemblea in sede straordinaria da parte dell'attuale Amministratore Unico di RETIAMBIENTE S.P.A. per deliberare un aumento di capitale sociale in natura e l'adozione di un nuovo statuo sociale in quanto atto di straordinaria amministrazione, come tale esondante dai poteri esercitabili da detto amministratore in quanto cessato dalla carica sin dall'approvazione del bilancio d'esercizio 2014, e quindi da almeno 6 mesi;



- l'invalidità dell'adozione della deliberazione di modifica del vigente statuto sociale per violazione di quanto disposto dall'art. 2437-ter cod. civ., non avendo l'organo di amministrazione di RETIAMBIENTE S.P.A. provveduto a rendere disponibile, nei quindici giorni antecedenti la data di convocazione dell'assemblea, la determinazione del valore delle azioni ex art. 2437-ter, comma 5, cod. civ.;

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname.

con conseguente richiesta al Notaio incaricato di redigere il relativo verbale, quale segretario dell'assemblea, di astenersi da tale incumbente;

Ø esprimendo, in ogni caso, voto contrario alle proposte di deliberazione e con riserva di esercitare il diritto di recesso alla società, impugnare le deliberazioni eventualmente adottate e reclamare il risarcimento del danno conseguentemente sofferto.

* * *

La presente copia, composta di otto fogli, omissi gli allegati "A", "B", "C", "D", "E" ed "F", è conforme all'originale conservato nella mia raccolta.

Si rilascia per uso *consentito dalla legge.*

Pisa, *12 gennaio 2016.*

